

AVVISO PUBBLICO IL COORDINATORE DELL'AMBITO SOCIALE N° 3

RENDE NOTO L'apertura dei termini per la presentazione della domanda per L' ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

DESTINATARI

Sono destinatari dell' Assegno di Cura gli anziani non autosufficienti residenti nei Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale n. 3 (ATS 3) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale atti a mantenere la persona nel proprio contesto di vita e di relazioni.

Gli interventi possono essere gestiti dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, iscritti al registro regionale presso i Centri per l' Impiego comunemente formati nelle modalità indicate dalla DGR n. 118/2009.

REQUISITI

La persona anziana assistita deve:

- avere compiuto i **65 anni di età** alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell' indennità di accompagnamento (ovvero dell' assegno per l' assistenza personale continuativa dell' INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell' indennità di accompagnamento dell' INPS e alternativo alla stessa misura);
- essere residenti, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale n. 3 (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant' Abbondio); in caso di residenti nei Comuni di cui sopra, ma domiciliati fuori dal territorio dell' ATS 3 l' assegno di cura vale solo nel caso di Comuni confinanti con il territorio dell' Ambito Territoriale Sociale n. 3 (non sono accoglibili le domande di chi vive in modo permanente in strutture residenziali di cui alla Lr. 20/2002 e Lr. 20/2000);
- usufruire di un' adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall' assistente sociale dell' A.T.S. 3 assieme all' Unità Valutativa Integrata (UVI).

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L' entità dell' Assegno di Cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzione o scorrimenti, a partire dal mese di dicembre 2019. Non costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell' ambito del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato). Al termine dei 12 mesi, a seguito della presentazione di una nuova domanda, la graduatoria dell' ATS 3 verrà ricostituita.

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere all' Assegno di Cura è necessario presentare domanda redatta su apposito modello direttamente allo sportello dell' Ambito Territoriale Sociale n° 3, Via G. Lapis n. 10 - 61043 - Cagli (PU); spedita a mezzo di raccomandata a.r. inviata all' indirizzo "Unione Montana del Catria e del Nerone, Via Lapis n. 8 - 61043 - Cagli (PU) - (farà fede il timbro di spedizione dell' Ufficio Postale); attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all' indirizzo cm.cagli@emarche.it (farà fede la data di invio),

Entro e non oltre le ore 13.00 del 06/11/2019 corredata della seguente modulistica:

- **certificazione di invalidità al 100% - indennità di accompagnamento;**
- **indicatore della situazione economica equivalente "ordinario" - ISEE (valutazione DSU);**
- **copia di un valido documento di identità del beneficiario e del richiedente (qualora non coincidano);**
- **modulo "Modalità di pagamento";**
- **quanto altro richiesto dal bando completo.**

Oltre all' anziano stesso possono presentare domanda di accesso all' Assegno di Cura:

- i familiari o soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell' anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore) in caso di incapacità temporanea o permanente.

Verranno attivati controlli sulle domande pervenute.

INCOMPATIBILITA'

L' Assegno di Cura è incompatibile con il servizio SADIS; con l' intervento Home Care Premium; con Assistenza Domiciliare Indiretta per over 65 anni in situazione di particolare gravità di cui al F.N.A. "Disabilità gravissima"; con gli interventi relativi alla "Vita Indipendente".

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n° 1 assegno.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL' ASSEGNO

L' Assegno di Cura si interrompe nei seguenti casi:

- inserimento in maniera permanente del beneficiario presso una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al servizio SADIS o Home Care Premium;
- venir meno delle condizioni previste dal P.A.I. e del Patto per l' Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall' intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario;
- non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex Lr. 20/2002 e Lr. 20/2000 (es. residenze protette, RSA).

L' Assegno di Cura si sospende in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture residenziali o ospedaliere per periodi superiori a 30 e fino ad un massimo di 120 giorni dopodiché è prevista la revoca del beneficio e la non erogazione dell' importo relativo ai mesi di ricovero.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL' ASSEGNO DI CURA

Il Comitato dei Sindaci dell' ATS 3 approva la graduatoria d' ambito delle domande ammissibili redatta sulla base del minore reddito ISEE e dell' età maggiore in caso di pari ISEE. La graduatoria non dà immediato accesso al contributo.

L' Assistente Sociale dell' ATS 3 provvede alla stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) e di un Patto per l' assistenza domiciliare sottoscritto dal Coordinatore dell' ATS n. 3 con la famiglia che assiste l' anziano o con l' anziano stesso.

Gli interessati potranno reperire i modelli di domanda e richiedere informazioni presso:

- Ambito Territoriale Sociale n° 3 - Via G. Lapis n. 10 - 61043 Cagli (PU) - Tel. 0721 781088;
- Ufficio Servizi Sociali dei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant' Abbondio;
- Sul sito: www.socialecatrianerone.it



AVVISO PUBBLICO

per la presentazione della domanda d'accesso agli ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

anno 2019-2020

DGR n. 473 del 29/04/2019 - D.D. n. 98/SPO del 08/05/2019
Delibera Comitato dei Sindaci n. 8 del 01/10/2019
Determina n. 101 del 02/10/2019

OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 473/19 è volto ad individuare n. 30 aventi diritto all'Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza residenti (e domiciliati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 (ATS 3) per il periodo dal **01/12/2019 al 30/11/2020**

L'assegno di cura è un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da assistenti familiari che mira ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali.

DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

L'intervento è finanziato dalle risorse a valere sul Fondo Nazionale non Autosufficienza 2018 (quota Stato e quota Regione) assegnate all'ATS 3.

Il Comitato dei Sindaci definisce annualmente l'entità delle risorse di cui al precedente comma in favore degli anziani non autosufficienti per rafforzare gli interventi socio assistenziali volti a garantire l'autonomia e la permanenza a domicilio e per offrire un adeguato sostegno alle famiglie.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'assegno di cura gli **anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3** (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra S. Abbondio) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari (DGR n. 118/2009) in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve:

- avere compiuto i **65 anni di età** alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- essere dichiarata **non autosufficiente** con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'**indennità di accompagnamento** (non sono ammesse a contributo le domande per persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per

l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;

- essere **residente**, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 3 "Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio" (*non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali - es. Residenze Protette di cui alla l.r. 20/2002, RSA di cui alla l.r. 20/2000*); in caso di residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 ma domiciliati fuori dal territorio dell'ATS 3 l'assegno di cura vale solo nel caso di Comuni confinanti con il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3;
- ricevere adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nell'ambito di un programma (PAI) predisposto dal Servizio Sociale in accordo con l'UVI, per i casi di particolare gravità.

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di un assistente familiare, lo stesso deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuto ad iscriversi all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) DGR n.118 del 02-02-2009. L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio. Sarà cura del richiedente dell'assegno accertare l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare presso il suddetto elenco.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti. Non costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell'ambito del PAI. Al termine dei 12 mesi, a seguito della presentazione di una nuova domanda, la graduatoria d'Ambito verrà ricostituita.

Il diritto a percepire l'assegno mensile decorre dalla data indicata nel PAI.

Ai beneficiari subentrati di diritto all'assegno di cura a seguito di scorrimento, il beneficio economico verrà riconosciuto dalla data di sottoscrizione del Patto per l'Assistenza; l'importo corrisposto può essere anche retroattivo, purché sia verificata l'assenza di eventuali incompatibilità.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare domanda redatta esclusivamente su apposito modello, predisposto dall'ATS 3.

Le domande dovranno pervenire attraverso le modalità indicate sotto e con documentazione allegata completa **entro le ore 13:00 del 06/11/2019**, termine perentorio a pena di non ammissione alla graduatoria.

Le domande potranno essere presentate attraverso 3 modalità:

- presentata presso lo sportello dell'Ambito Territoriale Sociale n° 3, via Lapis n. 10, 61043 - Cagli;
- spedita a mezzo di raccomandata a.r. inviata all'indirizzo "Unione Montana del Catria e del Nerone, via Lapis n. 8 -61043- Cagli- PU (farà fede il timbro di spedizione dell'Ufficio Postale);
- attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cm.cagli@emarche.it (farà fede la data di invio).

L'Ambito Territoriale Sociale n.3 non si assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda debitamente sottoscritta deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. certificazione di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con accompagnamento;
2. attestazione I.S.E.E. Ordinario completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica – in corso di validità del nucleo familiare residente con il beneficiario (come risultante dallo stato di famiglia del Comune di appartenenza), ovvero la ricevuta attestante la presentazione della

DSU qualora l'ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando. Nel caso di presentazione della sola DSU, il richiedente dovrà far pervenire all'Ambito Territoriale Sociale n. 3 idonea attestazione ISEE entro e non oltre 3 giorni dal rilascio da parte dell'INPS;

3. copia di un valido documento di identità del richiedente e qualora questo non coincida con il destinatario dell'assegno di cura copia del documento di quest'ultimo;
4. modulo "Modalità di pagamento" debitamente compilato.

Qualora l'intervento assistenziale sia gestito da assistenti domiciliari privati allegare anche:

- copia del regolare contratto individuale di lavoro dell'assistente familiare/colf unitamente a copia dell'ultimo versamento all'INPS.

Oltre all'anziano stesso possono presentare domanda di accesso all'assegno di cura:

- i familiari o soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore*) in caso di incapacità temporanea o permanente (allegare nomina del Tribunale);

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli come da vigente normativa.

INCOMPATIBILITA'

L'Assegno di cura è incompatibile:

- con il servizio SADIS;
- con l'intervento Home Care Premium;
- con Assistenza Domiciliare Indiretta per over 65 anni in situazione di particolare gravità di cui al F.N.A. "Disabilità gravissima";
- con gli interventi relativi alla "Vita Indipendente";
- non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex l.r. 20/2002 e l.r.20/2000 (es. residenze protette, RSA).

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di **n° 1** (uno) assegno.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

- inserimento in maniera permanente del beneficiario presso una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al servizio SADIS o Home Care Premium;
- venir meno delle condizioni previste dal P.A.I. e del Patto per l'Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

L'Assegno di cura si sospende in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture residenziali o ospedaliere per periodi superiori a 30 e fino ad un massimo di 120 giorni dopodiché è prevista la revoca del beneficio e la non erogazione dell'importo relativo ai mesi di ricovero.

Il beneficiario o chi per lui, dovrà avvisare tempestivamente (entro massimo 15 giorni) l'ATS 3 se si verificheranno i seguenti casi:

- ricovero in struttura residenziale o ospedaliera
- decesso del beneficiario
- il cambiamento di indirizzo di residenza o domicilio
- il cambiamento della persona di riferimento
- il cambiamento dell'assistente familiare
- ogni variazione delle modalità di riscossione dell'assegno di cura.

MODALITA' DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA

L'ATS 3, per definire gli aventi diritto all'assegno di cura, predisporrà la graduatoria in base ai valori decrescenti ISEE e in caso di parità sarà motivo di precedenza la maggiore età dell'anziano. La graduatoria non dà immediato accesso al contributo.

L'assistente sociale dell'ATS 3, avvalendosi delle professionalità UVI per situazioni ad alta complessità assistenziale, effettua l'istruttoria per i beneficiari, predispone il P.A.I. e il Patto per l'Assistenza Domiciliare, da sottoscrivere dal Coordinatore dell'ATS 3, dall'assistente sociale, dalla famiglia che assiste l'anziano non autosufficiente e/o dall'anziano beneficiario.

Al momento dell'approvazione della graduatoria verranno verificate d'ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d'accesso.

Bimestralmente verrà verificata d'ufficio, preventivamente all'erogazione del contributo, l'esistenza in vita dei beneficiari.

La posizione in graduatoria del richiedente potrà essere aggiornata sulla base delle variazioni intervenute nel periodo ovvero per la decadenza del diritto al beneficio.

La comunicazione dell'approvazione della graduatoria avrà luogo attraverso la pubblicazione nel sito dell'ATS 3 (www.socialecatrinerone.it), redatto secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti. I diretti interessati potranno comunque consultare la propria posizione presso gli uffici dell'ATS 3.

L'erogazione dell'assegno di cura annualità 2019/2020 sarà disposta di norma, ogni quattro mesi, a partire dal mese di dicembre 2019. Nel caso di decesso/rinuncia, il pagamento dell'assegno verrà corrisposto fino al giorno in cui l'anziano resterà incluso nella graduatoria.

GLI INTERESSATI POTRANNO REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA E RICHIEDERE INFORMAZIONI PRESSO:

- Ambito Territoriale Sociale n° 3 – via G. Lapis n.10 – 61043 - Cagli, - Tel. 0721 781088;
- Ufficio Servizi Sociali dei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio;
- Sul sito: www.socialecatrinerone.it

Cagli, 02/10/2019

Il Coordinatore ATS n.3
Dott. Stefano Cordella